SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1351-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOMPIANI)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti relativi alle elezioni dei comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale

approvato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981
(V. *Stampato n.* **2415**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, sono in corso le procedure per il rinnovo dei comitati consultivi previste dalla legge 2 marzo 1963, n. 283. Queste procedure prevedono due votazioni che si effettuano in ciascuna sede universitaria, attraverso le quali l'Università, i ricercatori degli enti pubblici e privati di ricerca, designano un complesso di 140 membri in rappresentanza delle diverse categorie e per i diversi aggruppamenti di discipline.

Attualmente sono in corso le operazioni di voto per la categoria dei professori universitari di ruolo.

Lo spoglio di questi primi scrutini, non ancora iniziato, dovrebbe essere effettuato verso la fine del corrente mese.

Sulla base del risultato di tale primo scrutinio, è previsto un secondo turno di votazioni, già indetto per l'11-12 giugno prossimo venturo, attaverso il quale verrebbero eletti i membri effettivi dei Comitati.

Occorre rilevare che oltre alla categoria dei professori di ruolo e dei ricercatori degli enti di ricerca, l'11 e 12 giugno parteciperebbero, per designare i rispettivi rappresentanti, gli incaricati stabilizzati e no, nonchè gli assistenti di ruolo afferenti alle discipline comprese nei Comitati nazionali di consulenza del CNR.

Il recentissimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordino della docenza universitaria, prevede ora un cambiamento dello stato giuridico degli incaricati, degli assistenti, nonchè la creazione della nuova figura dei ricercatori.

Come è noto, entro un mese è prevista la chiusura dei termini per la presentazione delle domande per il concorso a professore associato, mentre sono già scaduti i termini e sono già state formate, da parte del CUN, le commissioni per formulare i giudizi di idoneità per i ricercatori.

A questa situazione si aggiunge il fatto che per una grande parte dei 2.500 concorsi a cattedra per professore di ruolo, messi a concorso lo scorso anno, non sono state espletate tutte le procedure amministrative previste per rendere definitiva la nomina dei relativi vincitori.

Il rinnovo per i prossimi quattro anni dei Comitati del CNR, che necessariamente non potrebbero comprendere la maggior parte dei vincitori del suddetto concorso, e neppure i rappresentanti delle categorie dei professori associati e dei ricercatori, pone delicati problemi di rappresentatività nei Comitati stessi.

Inoltre è da prevedersi che al cambiamento di stato giuridico dei professori incaricati e degli assistenti, conseguirà la decadenza dei rappresentanti di tali categorie eletti nei Comitati nazionali, subito dopo il loro passaggio di stato giuridico.

Il predetto decreto n. 382 prevede che la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati a programmi di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, venga stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, su parere dei comitati consultivi del CUN, eletti per raggruppamenti di discipline dai professori ordinari, straordinari ed associati e per ciascun comitato, da un rappresentante dei ricercatori designato dal CUN.

Attualmente il CUN stesso non ha ancora emanato il prescritto parere che avrebbe dovuto permettere, entro il 31 dicembre 1980, la determinazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, del numero dei comitati consultivi e del regolamento inerente alla loro elezione.

La nomina dei comitati consultivi del CUN entro il corrente anno accademico, non potrebbe quindi necessariamente includere le nuove figure di docente, creando, anche in questo caso, problemi di rappresentatività nei comitati stessi.

Un'analisi dei tempi tecnici necessari per indire la elezione dei comitati consultivi, per espletare le elezioni stesse, e dei tempi occorrenti a tali comitati per formulare i criteri generali di finanziamento del 40 per cento dei fondi della ricerca e, successivamente, per esaminare i progetti di ricerca che dovranno essere inviati dalle Università, sulla base di tali criteri generali, permette di affermare che, con grande probabilità, per l'anno in corso non sarà possibile utilizzare tali fondi, con notevoli danni per l'attività di ricerca universitaria, vanificando così lo spi-

rito stesso della legge sul riordinamento della docenza universitaria.

In base a tali considerazioni, la Commissione istruzione pubblica del Senato ha condiviso il provvedimento legislativo proposto dal Governo per permettere, in via transitoria, di superare i problemi qui prospettati, fissando ad una nuova data le elezioni dei comitati del CNR e di quelli del CUN.

Una valutazione dei tempi necessari, affinchè la grandissima parte dei concorsi in atto ai posti di professore di ruolo, di professore associato e di ricercatore, vengano ad essere completati in modo da rendere possibile la costituzione sia dei comitati del CNR sia del CUN, su basi sicuramente rappresentative, risulta al massimo di un anno.

Per assicurare nel corrente anno accademico, la erogazione del 40 per cento dei fondi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il disegno di legge stabilisce il mantenimento dei meccanismi consultivi previsti dall'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, che sono stati in vigore fino ad oggi; la Commissione peraltro, ritenendo opportuno fin da ora raccordare la procedura di erogazione dei fondi per la ricerca scientifica ai criteri stabiliti dal decreto n. 382, ha convenuto sul seguente ordine del giorno, che sottopone all'Assemblea, sul quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica si è pronunciato in senso favorevole:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante provvedimenti relativi alle elezioni dei comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale,

impegna il Governo:

a disporre che, in attesa degli adempimenti previsti dall'articolo 1, il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, operi per la ripartizione del 40 per cento dei fondi di cui all'articolo 65, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio universitario nazionale, per attuare già nel corrente anno il coordinamento delle iniziative promosse a livello dei singoli atenei per l'utilizzazione dei fondi destinati a programmi di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza ».

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, e con la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno, la 7ª Commissione permanente invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BOMPIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(ESTENSORE MANCINO)

19 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini di un più efficace coordinamento della ricerca scientifica in vista della riforma del settore, le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, già indette per il 10 e l'11 giugno 1981 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1980, sono rinviate al 10 e 11 giugno 1982. Tale decreto cessa di avere effetto dalla data di emanazione.

Agli adempimenti connessi all'indizione delle elezioni di cui al precedente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Fino alla nomina dei nuovi Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche restano in funzione, nella medesima composizione, quelli operanti alla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1980.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fissato per l'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla determinazione del numero e delle modalità di elezione dei Comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Fino all'espletamento delle elezioni dei componenti dei Comitati consultivi, di cui al precedente articolo 3, che dovranno aver luogo contemporaneamente a quelle relative ai membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, resta in funzione, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.